

Visite guidate e viaggi di istruzione

Qual è la normativa in materia di gite scolastiche?

La disciplina di riferimento è stata esclusivamente la [CM 291/92](#) fino alla [nota dell'11 aprile 2012](#) n. 2209 la quale ha stabilito che: "(...) Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo." Dunque oggi sono i regolamenti interni delle scuole il riferimento normativo da tener presente.

I genitori hanno la possibilità di proporre mete oppure la scelta è esclusivamente dei docenti?

In quanto attività per così dire "propedeutica" all'insegnamento, i docenti svolgono un ruolo determinante, ma i genitori concorrono a definire i criteri in materia ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera e) [D.L.vo 297/94](#) e possono contribuire con delle proposte all'interno del consiglio di classe.

Quali sono le norme che regolano le visite didattiche per gli alunni della scuola dell'infanzia?

La [CM 291/92](#) per la verità in relazione alla scuola dell'infanzia prevede l'esclusione per i bambini della scuola materna, in considerazione dell'età. Tuttavia riconosce la possibilità ai consigli di circolo o di istituto di deliberare, sulla base delle proposte dei collegi dei docenti, "l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi". A maggior ragione, dopo la [nota dell'11 aprile 2012](#) n. 2209, saranno i regolamenti delle scuole a disporre in merito.

I bambini che non partecipano alle visite guidate non dovrebbero avere garantita l'attività didattica all'interno della scuola?

L'istruzione scolastica rientra tra i [servizi pubblici essenziali](#), dunque andrà garantito il diritto dei non partecipanti (nonostante l'assenza dei docenti accompagnatori).

In occasione di un viaggio di istruzione ci hanno chiesto di firmare una liberatoria che esonera i docenti e la scuola da ogni responsabilità nei limiti di legge (art. 2048 c.c.; art 61 legge 312 dell'11/7/80) in caso di danni arrecati dagli alunni. Ma l'art. 2048 del C.C. non afferma che la responsabilità del minore è da imputare ad un adulto e quindi al docente accompagnatore?

L'art. [2048 c.c.](#) disciplina la "Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte" derivante da atto illecito dei minori e nel caso dei "tutori, precettori e maestri d'arte" è limitata al solo tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza di costoro. Inoltre essi possono dar prova "di non avere potuto impedire il fatto". L'art. 61 della [L. 312/80](#) è relativo invece alla "Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, limitandola "ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi". Alcune scuole giustificano l'esonero di responsabilità sulla base della sentenza della [Cassazione n. 12501/00](#) che limita la "culpa in vigilando" per la maggiore pregnanza della "culpa in educando". Tuttavia di fatto la liberatoria resta priva di valore pratico. Infatti la responsabilità come si è visto è disciplinata normativamente e quindi andrà valutata comunque caso per caso. In ogni caso l'eventuale responsabilità

derivante da "atto illecito" commesso dal minore non va confusa con quella derivante dagli altri obblighi di vigilanza. Si rinvia ad una interessante lettura dal titolo [VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITA' DEL DOCENTE](#)

Il Consiglio di istituto della nostra scuola secondaria di primo grado ha deliberato un viaggio di istruzione all'estero per le classi terze. Tuttavia i costi elevati indurranno molti a non partecipare. Rientrando i viaggi di istruzione nell'attività didattica, non dovrebbe essere tale possibilità estesa a tutti?

Il consiglio di istituto stabilisce i criteri generali per la programmazione e l'attuazione del viaggio secondo l'art. 10 comma 3 lettera e) [D.L.vo 297/94](#). Per la [CM 291/92](#) ciò doveva avvenire tenendo conto delle "disponibilità finanziarie" dell'istituto. Infatti l'art. 5 subordinava la realizzazione dell'iniziativa alla circostanza che "l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione". Sappiamo che i costi ormai sono interamente a carico delle famiglie e pertanto a maggior ragione la scelta deve essere ispirata a criteri di "convenienza" che però assicurano certi standard qualitativi e di sicurezza. Tanto la norma cerca di venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie che l'art. 9 precisa che "qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione". Il regolamento viaggi dovrebbe disporre anche in merito.

E' pensabile organizzare una uscita didattica per un evento pubblico per le classi di scuola primaria senza l'autorizzazione preventiva dei genitori?

L'art. 4 comma 4 della [CM 291/92](#) prevede espressamente per gli studenti minorenni l'obbligo del consenso scritto. Anche se la circolare non più vincolante tale disposizione deve invece ritenersi tale per i principi generali dell'ordinamento.

È possibile prevedere un viaggio all'estero per gli alunni della scuola primaria?

La [CM 291/92](#) limitava all'art. 5 per la primaria gli spostamenti nell'ambito provinciale ammettendo deroghe. Ancora una volta bisognerà che i regolamenti dispongano in merito.

Se il numero dei partecipanti ad un viaggio di istruzione è meno della metà degli alunni della classe si parte comunque?

L'art. 4 comma della [CM 291/92](#) prevede che: "Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche". Tuttavia la [CM 623/96](#) precisa: "L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (...)". Questo significa che i Regolamenti dei singoli istituti possono darsi autonoma disciplina sull'argomenti in questione.

Esiste una norma che regola l'obbligo di ripartire tra gli alunni le spese di viaggio dei docenti accompagnatori?

Le agenzie prevedono normalmente le gratuità per i docenti accompagnatori secondo i rapporti della [CM 291/92](#). Peraltro proprio a proposito delle gratuità la stessa circolare prevedeva che "9.4 - ... qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di

programmazione" in quanto (comma 8) *"L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio"*. Tuttavia anche in merito dovranno disporre i regolamenti. Certo non esiste alcun obbligo normativo e sorprende che non siano previste gratuità per gli accompagnatori.

Nonostante il Consiglio abbia riconosciuto al genitore di uno studente la possibilità di accompagnarlo durante il viaggio di istruzione in considerazione della sua patologia, il dirigente si oppone a causa della mancanza di copertura assicurativa. Cosa si può fare?

Verificate se la vostra polizza integrativa prevede "estensioni" di garanzia per tali casi.

[Torna all'indice](#)